

Art. 70

Zone F11-Parcheggi di scambio

1- La sottozona F11 è destinata alla realizzazione di parcheggi di scambio fra i servizi di trasporto pubblico ed il traffico privato.

2- Le aree dei parcheggi previste in questa sottozona costituiscono comprensori e la loro realizzazione è subordinata allo strumento attuativo o al progetto urbanistico esecutivo unitario. Tale progetto dovrà rispettare i seguenti parametri come indicati nelle corrispondenti schede numeriche allegate:

-non meno del 40% della superficie totale del comprensorio deve essere destinata a parcheggi pubblici, anche multipiani, e non meno del 25% a sedi viarie, banchine, parcheggi per mezzi pubblici e verde pubblico.

- non più del 35% della superficie totale del comprensorio dovrà essere destinata a servizi privati complementari alle funzioni di parcheggi di scambio, con destinazioni d'uso corrispondenti alle categorie e sottocategorie a1), a2), d1), d2), f1), m) e n).

-indice di utilizzazione territoriale applicato all'intera superficie compresa in ciascun comprensorio risulta dalla somma delle superfici utili esistenti, maggiorata del valore di 0,25 mq./mq.

Il progetto urbanistico esecutivo dovrà prevedere la cessione gratuita al Comune di tutte le aree aventi destinazioni pubbliche.

Le convenzioni potranno prevedere l'affidamento in gestione dei parcheggi ai soggetti realizzatori per un periodo di 10 anni.